SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 maggio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1, scheda costi, del decreto n. 3153/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00934, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 293/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1º febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, e citato in premessa nell'avviso, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il rilievo posto dall'Agenzia per la coesione territoriale - Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) - settore «Autorità di *audit* e verifica» - che, con la relazione di *audit* acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, in merito all'applicazione dell'art. 25, paragrafi 5 e 6, del reg. (UE) n. 651/2014 per l'operazione recante codice Nuvec 62069 e relativa all'avviso in oggetto, ha richiesto all'amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto per lo sviluppo sperimentale superiore a quella prevista dall'art. 25, paragrafo 5, lettera *c)* del citato regolamento;

Vista pertanto la condizione di cui all'articolo sopra citato, che prevede che l'intensità di aiuto per i soggetti beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera *b)*;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato avviso che prevede, per l'attività di sviluppo sperimentale, una intensità di aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 19 luglio 2018 prot. n. 1870, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 21 marzo 2019 prot. n. 539, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tec-

nico-scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «*Blue Growth*» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione *Blue Growth*» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Visto il decreto direttoriale n. 3153 del 22 novembre 2018, con cui il progetto ARS01_00934 dal titolo «INSAIL - Interventi a Supporto dello Sviluppo Avanzato, Integrato E Sostenibile dell'acquacoltura», registrato alla Corte dei conti in data 18 dicembre 2018, foglio n. 1-3513, è stato ammesso alle agevolazioni;

Considerata la necessità di dover procedere, stante il rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra citato ed in conformità all'art. 25, paragrafi 5 e 6, dello stesso, nonché al rilievo del NUVEC di cui al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell'agevolazione come concessa con il D.D. n. 3153 del 22 novembre 2018 al soggetto Università degli studi di Palermo relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la nota del 16 gennaio 2020 prot. n. 523 con la quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell'articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all'avviso in parola, tra cui il progetto ARS01_00934;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «*Blue Growth*» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00934 dal titolo «INSAIL - Interventi a Supporto dello Sviluppo Avanzato, Integrato E Sostenibile dell'acquacoltura», con nota trasmessa via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al prot. MUR n. 1534 del 4 febbraio 2020;

Vista la nota del 24 gennaio 2020 prot. 987 con cui l'amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di rettifica *ex* art. 7, legge n. 241/1990 dell'agevolazione come concessa con il citato decreto al soggetto beneficiario Università degli studi di Palermo relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;

Tutto quanto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Articolo unico

1. Per quanto riportato nei visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del progetto ARS01_00934 dal titolo «INSAIL - Interventi a Supporto dello Sviluppo Avanzato, Integrato E Sostenibile dell'acquacoltura» sono rettificate e determinate complessivamente in euro 2.416.294,19 (duemilioniquattrocentosedicimiladuecentonovantaquattro/19) nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. L'allegato 1 al decreto direttoriale n. 3153 del 22 novembre 2018, come modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 3153 del 22 novembre 2018.

Roma, 4 marzo 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 816

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno dei seguenti link:

sito MIUR: https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa

sito PON: http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale

20A02772

DECRETO 4 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1, scheda costi, del decreto n. 705/2019, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00293, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 292/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1º febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, e citato in premessa nell'avviso, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il rilievo posto dall'Agenzia per la coesione territoriale - Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) - settore «Autorità di *audit* e verifica» - che, con la relazione di *audit* acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, in merito all'applicazione dell'art. 25, paragrafi 5 e 6, del reg. (UE) n. 651/2014 per l'operazione recante codice Nuvec 62069 e relativa all'avviso in oggetto, ha richiesto all'amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto per lo sviluppo sperimentale superiore a quella prevista dall'art. 25, paragrafo 5, lettera *c)* del citato regolamento;

Vista pertanto la condizione di cui all'articolo sopra citato, che prevede che l'intensità di aiuto per i soggetti beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera *b)*;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato avviso che prevede, per l'attività di sviluppo sperimentale, una intensità di aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 19 luglio 2018 prot. n. 1870, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 21 marzo 2019 prot. n. 539, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico-scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «*Blue Growth*» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione *Blue Growth*» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Visto il decreto direttoriale n. 705 del 1º aprile 2019, con cui il progetto ARS01_00293 dal titolo «THALASSA - *TecHnology And materials for safe Low consumption And low life cycle cost veSSels And crafts*», registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 2019, foglio n. 1-1070, è stato ammesso alle agevolazioni;

Considerata la necessità di dover procedere, stante il rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra citato ed in conformità all'art. 25, paragrafi 5 e 6, dello stesso, nonché al rilievo del NUVEC di cui al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell'agevolazione come concessa con il D.D. n. 705 del 1º aprile 2019 al soggetto Università degli studi di Roma «La Sapienza» relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la nota del 16 gennaio 2020 prot. n. 523 con la quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell'articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all'avviso in parola, tra cui il progetto ARS01_00293;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «*Blue Growth*» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00293 dal titolo «THALASSA - *TecHnology And materials for safe Low consumption And low life cycle cost veSSels And crafts*», con nota trasmessa via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al prot. MUR n. 1534 del 4 febbraio 2020;

Vista la nota del 23 gennaio 2020 prot. 940 con cui l'amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di rettifica *ex* art. 7, legge n. 241/1990 dell'agevolazione come concessa con il citato decreto al soggetto beneficiario Università degli studi di Roma «La Sapienza» relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;

Tutto quanto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Articolo unico

1. Per quanto riportato nei visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del progetto ARS01_00293 dal titolo «THALASSA - *TecHnology And materials for safe Low consumption And low life cycle cost veSSels And crafts*» sono rettificate e determinate complessivamente in euro 4.820.123,37 (quattromilioniottocentoventimilacentoventitre/37) nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. L'allegato 1 al decreto direttoriale n. 705 del 1º aprile 2019, come modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 705 del 1º aprile 2019.

Roma, 4 marzo 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 832

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno dei seguenti link:

sito MIUR: https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa

sito PON: http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale

20A02773

DECRETO 3 aprile 2020.

Rettifica del decreto n. 2214/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00702, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 471/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il Regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, e citato in premessa nell'avviso, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il rilievo posto dall'Agenzia per la coesione territoriale - Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) - settore «Autorità di Audit e Verifica» - che, con la relazione di audit acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, in merito all'applicazione dell'art. 25, paragrafi 5 e 6, del reg. (UE) n. 651/14 per l'operazione recante codice Nuvec 62069 e relativa all'avviso in oggetto, ha richiesto all'amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto per lo sviluppo sperimentale superiore a quella prevista dall'art. 25, paragrafo 5, lettera *c)* del citato regolamento;

Vista pertanto la condizione di cui all'articolo sopra citato, che prevede che l'intensità di aiuto per i soggetti beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera *b)*;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato avviso che prevede, per l'attività di sviluppo sperimentale, una intensità di aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 10 luglio 2018 prot. n. 1766, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 13 giugno 2019 prot. n. 1137, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Aerospazio» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'Area di specializzazione Aerospazio» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Visto il decreto direttoriale n. 2214 del 30 agosto 2018, con cui il progetto ARS01_00702 dal titolo «Ambiente per operazioni sicure di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto», registrato alla Corte dei conti in data 3 ottobre 2018, foglio n. 1-3157, è stato ammesso alle agevolazioni, nonché il decreto direttoriale n. 2591 dell'8 ottobre 2018, di rettifica del decreto sopra citato;

Vista l'istanza di variazione, inoltrata in data 8 gennaio 2020 tramite l'apposita sezione della piattaforma informatica SIRI, con la quale con riferimento al presente avviso, il soggetto capofila del citato progetto ARS01_00702 comunicava la cessione di ramo di azienda della società I.D.S. Ingegneria dei Sistemi S.p.a. e la conseguente rimodulazione delle attività in capo al soggetto beneficiario Università del Salento;

Visto il comma 5 dell'art. 14 del citato decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, il quale prevede che il Ministero, nel caso di richieste di rimodulazioni di elementi o contenuti progettuali non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, provvede direttamente, fatta eccezione dei casi complessi, per i quali è comunque richiesto il parere dell'esperto incaricato;

Vista la relazione dell'esperto tecnico-scientifico *in itinere*, acquisita sulla piattaforma SIRI in data 4 febbraio 2020, in merito alla citata variazione;

Vista la nota del 5 febbraio 2020 prot. n. 1631, con la quale il responsabile del procedimento ha chiesto ad Invitalia S.p.a. di effettuare le attività di supplemento istruttorio della variazione di cui ai visti che precedono;

Visto l'esito positivo del supplemento istruttorio, acquisito dal MUR in data 5 marzo 2020 prot. n. 3458, riguardo la variazione intervenuta;

Considerata, altresì, la necessità di dover procedere, stante il rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra citato ed in conformità all'art. 25, paragrafi 5 e 6, dello stesso, nonché al rilievo del NUVEC di cui al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell'agevolazione come concessa con i DD.DD. nn. 2214 del 30 agosto 2018 e 2591 dell'8 ottobre 2018 ai soggetti Università degli studi di Bologna e Università del Salento relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la nota del 16 gennaio 2020 prot. n. 523 con la quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell'articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all'avviso in parola, tra cui il progetto ARS01_00702;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «Aerospazio» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00702 dal titolo «Ambiente per operazioni sicure di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto», con nota trasmessa via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al prot. MUR n. 1534 del 4 febbraio 2020;

Vista la nota del 24 gennaio 2020 prot. 968 con cui l'amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di rettifica *ex* art. 7, legge n. 241/1990 dell'agevolazione come concessa con il citato decreto ai soggetti beneficiari Università degli studi di Bologna e Università del Salento relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;

Tutto quanto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Articolo unico

1. Per quanto riportato nei Visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del progetto ARS01_0702 dal titolo «Ambiente per operazioni sicure di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto» sono rettificate e determinate complessivamente in euro 1.749.730,48 (unmilionesettecentoquarantanovemilasettecentotrenta/48) nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. A seguito della variazione presentata, così come riportata nei Visti di cui al presente decreto direttoriale, gli allegati 1 e 3 al decreto direttoriale n. 2214 del 30 agosto 2018, già rettificato con il decreto direttoriale n. 2591 dell'8 ottobre 2018, modificato con il presente decreto di rettifica, sono sostituiti dagli allegati 1 e 3 del presente decreto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. L'art. 5, comma 2, del D.D. n. 2214 del 30 agosto 2018 è così sostituito: «Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per il soggetto beneficiario I.D.S. Ingegneria dei Sistemi S.p.a. al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, come da allegato 1 al presente decreto».

4. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 2214 del 30 agosto 2018, come rettificato dal decreto direttoriale n. 2591 dell'8 ottobre 2018.

Roma, 3 aprile 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 936

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

sito MIUR: http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa

20A02849

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 2020.

Ricavi netti del rotolino composto da 25 monete da 2 euro, dedicate all'«80° Anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», versione *fior di conio*, millesimo 2020.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 13 novembre 2019, n. 100425, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 2019, con il quale si autorizza l'emissione e il corso legale di una moneta a circolazione ordinaria da euro 2 dedicata all'«80° Anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», millesimo 2020;

Visti, in particolare, l'art. 1 del citato decreto del 13 novembre 2019, n. 100425, con il quale sono state definite le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della moneta, e l'art. 3 che stabilisce il corso legale della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, dedicata all'«80° Anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», millesimo 2020;

Vista la nota del 18 dicembre 2019, n. 80030, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 12 dicembre 2019, su proposta della commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2020;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio VII del 20 dicembre 2019, n. 111963, concernente le modalità di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2020;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 26 dicembre 2019, n. 112988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2020, concernente il contingente e le modalità di cessione dei rotolini composti da 25 monete da 2 euro, in versione *fior di conio*, dedicata all'«80° Anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», millesimo 2020;

Condiderato il verbale n. 87 della riunione del 12 dicembre 2018 della commissione dei prezzi di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, che ha stabilito «il riconoscimento al Ministero dell'economia e finanze di una *royalty* su tutto il contingente decretato pari al 2% del prezzo di vendita al netto dell'IVA»;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare a questo ministero, a fronte della cessione dei rotolini in questione;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille, 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione Monete - Conto numismatico» - per ogni rotolino composto da 25 monete da 2 euro dedicata all'«80° Anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», versione *fior di conio*, millesimo 2020, i sotto indicati importi:

per ogni rotolino *fior di conio*, euro 1,16 cadauno per l'intero contingente (5.000 rotolini) previsto dal già citato decreto del direttore generale del Tesoro del 26 dicembre 2019, n. 112988, per un importo totale pari a euro 5.800,00;

il valore nominale pari ad euro 50,00 per ogni rotolino venduto.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro trenta giorni dal termine ultimo previsto per la vendita delle monete stabilito all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro del 26 dicembre 2019, n. 112988.

Art. 2.

Il dirigente dell'Ufficio VII della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII, con funzioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 1, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010.

La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 22 maggio 2020

Il dirigente generale: CICIANI

20A02881

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 maggio 2020.

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità anno 2020.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione;

Visto, altresì, il comma 5 del medesimo art. 11, come sostituito dall'art. 7, comma 2 del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2020 la ripartizione delle risorse assegnate al predetto Fondo è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, nonché i criteri per la determinazione degli stessi;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2 dicembre 2005, con il quale, in attuazione del predetto art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione;

Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che conseguentemente non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore e tenuto conto che l'accantonamento per le suddette province autonome è già stato considerato in fase di programmazione ed approvazione della disposizione normativa di finanziamento del Fondo;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare l'art. 1, comma 20, con il quale è stata assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

Visto l'art. 1, comma 21 della citata legge n. 205 del 2017, il quale stabilisce che le regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto il decreto direttoriale 31 maggio 2019 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2019, n. 166, concernente l'individuazione delle modalità di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli nel periodo 2014-2018;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 settembre 2019, n. 216, con il quale è stato effettuato il riparto tra le regioni della disponibilità di 10 milioni di euro relativa all'esercizio finanziario 2019, assegnata, al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dal predetto art. 1, comma 20, della legge n. 205 del 2017;

Visto l'art. 1, comma 234 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con il quale al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è stata assegnata un'ulteriore dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

Considerato pertanto che la dotazione del predetto Fondo nazionale ammonta, per l'esercizio finanziario 2020, a complessivi 60 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»;

Visto in particolare l'art. 65, comma 2-*ter* del citato decreto-legge n. 18 del 2020 che, al fine di accelerare l'erogazione delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio abitativo, dispone che il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell'annualità 2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e pari a 9, 5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 18 del 2020, in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all'annualità 2019;

Visto, altresì, il comma 2-*quater* dell'art. 65 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020 il quale stabilisce che, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e che i comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere ad un immediato riparto della dotazione complessiva di 60 milioni di euro relativa all'annualità 2020 assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, al fine di ridurre il disagio abitativo che è dato riscontrare nel territorio nazionale ulteriormente incrementato a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzando i medesimi coefficienti adottati con riferimento al riparto dell'annualità 2019 di cui al citato decreto ministeriale 4 luglio 2019;

Decreta:

Art. 1.

1. Per quanto indicato nelle premesse, la disponibilità complessiva di 60 milioni di euro relativa all'anno 2020 assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'importo di 10 milioni di euro a valere sulle risorse previste dall'art. 1, comma 20 della citata legge n. 205 del 2017 e, per l'importo di 50 milioni, a valere sulle risorse previste dall'art. 1, comma 234 della citata legge n. 160 del 2019 è ripartita tra le regioni secondo l'allegata tabella, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Ai sensi dell'art. 65, comma 2-*quater* del citato decreto-legge n. 18 del 2020, le regioni, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

4. Le risorse assegnate alle regioni possono essere utilizzate, ai sensi dell'art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al fine di rendere l'utilizzo delle risorse statali assegnate più aderente alla domanda espressa nelle singole realtà locali. Ai sensi del medesimo art. 11 della legge n. 431 del 1998 le risorse ripartite con il presente decreto possono essere utilizzate anche per sostenere le iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a favorire la mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più in possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2020

Il Ministro: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2310

ALLEGATO

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11)

Ripartizione della disponibilità 2020 (60 milioni di euro)

Regioni	Coefficienti di riparto %	Riparto euro
Piemonte	7,75876	4.655.254,22
Valle d'Aosta	0,59906	359.433,87
Lombardia	16,21757	9.730.543,50
Veneto	7,23550	4.341.299,67
Friuli-Venezia Giulia	2,21659	1.329.953,64
Liguria	3,59912	2.159.474,01
Emilia-Romagna	8,28586	4.971.515,92
Toscana	6,63713	3.982.279,72
Umbria	1,94342	1.166.052,81
Marche	2,64138	1.584.828,42
Lazio	10,68257	6.409.540,57
Abruzzo	2,10420	1.262.520,59
Molise	1,06797	640.782,84
Campania	9,88629	5.931.776,55
Puglia	5,96939	3.581.636,23
Basilicata	1,25995	755.971,39
Calabria	2,26842	1.361.053,91
Sicilia	7,19361	4.316.167,63
Sardegna	2,43319	1.459.914,51
Totale	**100,00000**	**60.000.000,00**

20A02853

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 aprile 2020.

Proroga del riconoscimento dell'idoneità ai Centri di saggio ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995, sulla base dei quali il riconoscimento degli organismi ufficiali preposti alla effettuazione delle prove di campo, ai fini dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario, è effettuato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, su richiesta documentata degli interessati e il mantenimento di tale riconoscimento è subordinato all'esito favorevole di ispezioni periodiche e regolari;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 194/1995, definisce sai i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo che i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità degli enti preposti a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale n. 6834 del 27 giugno 2019 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaft, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante «Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale»

Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, n. 1141, registrata all'UCB al n. 287 in data 2 aprile 2020;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, in corso di registrazione presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Considerato che, in osservanza alle misure contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui sopra, le ispezioni finalizzate alla verifica dell'idoneità degli Centri di saggio preposti ad effettuare l'esecuzione di prove di campo per valutare l'efficacia di prodotti fitosanitari di nuova formulazione, non possono essere effettuate;

Considerato che i Centri di saggio riconosciuti da questo Ministero per l'esecuzione delle prove di che trattasi, devono comunque garantire ai committenti la propria idoneità;

Ritenuto di dover prorogare l'idoneità dei Centri di saggio in scadenza dal 6 aprile al 31 luglio 2020, sino al 31 dicembre 2020, al fine di espletare le previste verifiche ispettive;

Decreta:

Articolo unico

1. L'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo dei Centri di saggio di cui all'allegato 1 del presente decreto è prorogata fino al 31 dicembre 2020;

2. Le visite ispettive, previste ai sensi del decreto legislativo n. 194/1995, finalizzate alla verifica dei Centri di saggio di cui all'allegato 1, nonché di tutti i restanti Centri di saggio la cui idoneità è in scadenza nell'anno in corso, saranno espletate non appena verrà dichiarata conclusa l'emergenza legata al contenimento e gestione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2020

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO *1*

Centri di saggio per i quali l'idoneità è prorogata al 31 dicembre 2020

Centro di Saggio	Scadenza prevista
Anadiag Italia Srl Strata Comunale Savonese, 9 15050 Rivalta Scrivia Tortona (AL)	23 giugno 2020
Centro «VIT.EN & C. sas» Via Bionzo, 13-*bis* 14052 Calosso (AT)	10 aprile 2020
Centro «Centro di ricerca sperimentazione e formazione in agricoltura - Basile Caramia» Via Cisternino, 281 70010 Locorotondo (BA)	27 aprile 2020
Centro «AgroService R&S S.r.l» Viale Istria, 114 76123 Andria (BT)	30 aprile 2020
Centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.» Via XXV Aprile, 8/2 - 8/3 40016 San Giorgio di Piano (BO)	6 aprile 2020
Centro «Coop. Produttori Bieticoli Soc. coop. agricola - CO.PRO.B.» Via Mora, 56 40061 Minerbio (BO)	23 maggio 2020
Centro «Consorzio Agrario dell'Emilia - Società cooperativa» Via Centese, 5/3 40016 San Giorgio di Piano (BO)	20 aprile 2020
Agri2000 Net S.r.l. Via Marabini, 14/A 40013 Castel Maggiore (BO)	4 maggio 2020
Biofarm Srl Via Mazzini, 1 81047 Macerata Campania (CE)	16 giugno 2020
Centro «Sagea Centro di Saggio S.r.l.» Via San Sudario, 15 12050 Castagnito d'Alba (CN)	20 aprile 2020
Centro «S.P.F. S.r.l.» Via Altiero Spinelli, 12 44028 Poggio Renatico (FE)	17 aprile 2020
Bayer Crop Science Srl Viale Certosa, 130 Milano	28 maggio 2020
Charles River Laboratories V.le Majno, 17 20122 Milano	25 maggio 2020
Isagro S.p.A. Via Galdera, 21 20153 Milano	6 giugno 2020
SGS Italia S.p.A. Via G. Gozzi, 1/a 20129 Milano	22 giugno 2020
Centro «Agroblu S.r.l» Via S. Bernardo, 35 20017 Rho (MI)	7 aprile 2020
Centro «Agricola 2000 S.c.p.a.» Via Trieste, 9 20067 Tribiano (MI)	5 maggio 2020
Centro di Saggio Alsia - «Centro ricerche Metapontum Agrobios» S.S. Jonica 106, Km 448,2 75010 Metaponto (MT)	25 luglio 2020
Centro «Cooperativa Terremerse» Via Cà del Vento, 21 48012 Bagnacavallo (RA)	20 aprile 2020

Centro «Consorzio Agrario di Ravenna» Via Madonna di Genova, 39 48010 Cotignola (RA)	4 maggio 2020
Centro «Promovert Italia S.r.l.» Via Marzabotto, 51 48024 Massa Lombarda (RA) (tel. 347/1401194) massimiliano.landini@promovert.com	20 aprile 2020
Società «Bioecopest S.r.l.» S.P. 55 Porto Conte/Capo Caccia 07041 Alghero (SS)	27 luglio 2020
Repros Srl Via dell'Industria, 14/b 36045 Alonte (VI)	23 giugno 2020
Centro «Agrolis Consulting S.r.l.» Via Fontanelle, 52 37055 Ronco all'Adige (VR)	21 aprile 2020
Centro «Agrea S.r.l.» Via G. Garibaldi, 5 37057 S. Giovanni Lupatoto (VR)	27 aprile 2020

20A02852

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 18 maggio 2020.

Rettifica della determina n. 1283/2019 del 27 agosto 2019, concernente regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Crysvita». (Determina n. DG/616/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1283/2019 del 27 agosto 2019, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale «Crysvita» (burosumab), il cui integrale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 208 del 5 settembre 2019;

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta, per erronea indicazione della descrizione del prodotto ivi contenuta;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina AIFA n. 1283/2019 del 27 agosto 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AIFA n. 1283/2019 del 27 agosto 2019, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale CRYSVITA (burosumab), il cui integrale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 5 settembre 2019.

Dove è scritto:

«Art. 1. (*Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.*) — Alla specialità medicinale CRYSVITA (burosumab) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 10 mg 1 fiala - A.I.C. n. 046127015/E (in base 10);

confezione: 20 mg 1 fiala - A.I.C. n. 046127027/E (in base 10);

confezione: 30 mg 1 fiala - A.I.C. n. 046127039/E (in base 10).

Indicazione terapeutica: "Crysvita®" è indicato per il trattamento dell'ipofosfatemia X-linked (XLH) con evidenza radiografica di malattia ossea, nei bambini di età pari o superiore a un anno e negli adolescenti con sistema scheletrico in crescita.

Art. 2. (*Classificazione ai fini della rimborsabilità*) — La specialità medicinale "Crysvita" (burosumab) è classificata come segue:

confezione: 10 mg 1 fiala - A.I.C. n. 046127015/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: "H";

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.388,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.591,56;

confezione: 20 mg 1 fiala - A.I.C. n. 046127027/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: "H";

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6.775,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11.181,46;

confezione: 30 mg 1 fiala - A.I.C. n. 046127039/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: "H";

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 10.163,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16.773,02»

leggasi:

«Art. 1. (*Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.*) — Alla specialità medicinale CRYSVITA (burosumab) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 10 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 1 ml (10 mg/ml) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 046127015/E (in base 10);

confezione: 20 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 1 ml (20 mg/ml) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 046127027/E (in base 10);

confezione: 30 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 1 ml (30 mg/ml) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 046127039/E (in base 10).

Indicazione terapeutica: "Crysvita" è indicato per il trattamento dell'ipofosfatemia X-linked (XLH) con evidenza radiografica di malattia ossea, nei bambini di età pari o superiore a un anno e negli adolescenti con sistema scheletrico in crescita.

Art. 2. (*Classificazione ai fini della rimborsabilità*) — La specialità medicinale "Crysvita" (burosumab) è classificata come segue:

confezione: 10 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 1 ml (10 mg/ml) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 046127015/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: "H";

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.388,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.591,56;

confezione: 20 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 1 ml (20 mg/ml) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 046127027/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: "H";

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6.775,00

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11.181,46;

confezione: 30 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 1 ml (30 mg/ml) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 046127039/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: "H";

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 10.163,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16.773,02».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina annulla e sostituisce la determina n. 536/2020 del 6 maggio 2020 avente medesimo contenuto.

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 18 maggio 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A02798

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 17 marzo 2020.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo «Cultura e turismo». Riduzione di risorse. (Delibera n. 8/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato fondo per le aree sottoutilizzate, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la dotazione complessiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 68.810 milioni di euro, risulta determinata come segue:

un importo pari a 43.848 milioni di euro, inizialmente iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810 milioni di euro individuata dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

un importo pari a 10.962 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale ulteriore dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Viste le delibere n. 10 del 2018 e n. 31 del 2018, con le quali è stato approvato il Piano operativo «Cultura e turismo», di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con una dotazione di 740 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2014-2020, ad integrazione e rafforzamento del piano stralcio e relativo *Addendum*, già approvati dal comitato con le delibere n. 3 del 2016 e n. 100 del 2017;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo al sud e alla coesione territoriale e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota prot. DPCOE n. 1098-P del 6 marzo 2020, concernente la proposta - illustrata nella seduta odierna dal Ministro per il sud e per la coesione territoriale - di presa d'atto, da parte di questo comitato, della riduzione finanziaria del Piano «Cultura e turismo» di cui alle richiamate delibere n. 10 e n. 31 del 2018, per un importo di 75 milioni di euro, in applicazione dell'art. 1, comma 366 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che destina tale importo all'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'art. 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220;

Considerato che, come peraltro risulta dalla proposta, il comitato di sorveglianza del Piano operativo «Cultura e turismo», con procedura di consultazione scritta conclusasi in data 20 febbraio 2020, ha deciso - insieme ad alcune riprogrammazioni - di imputare la riduzione finanziaria del piano prevista dalla citata norma della legge di bilancio per il 2020, per un importo di 75 milioni di euro, alla linea di azione 2.a relativa al «Sostegno alle produzioni audiovisive e dello spettacolo legate alla valorizzazione di personaggi ed eventi»;

Considerato pertanto che, in esito a tale operazione di riduzione finanziaria, il valore complessivo del piano risulta pari a 665 milioni di euro, rispetto ai 740 milioni di euro iniziali;

Considerato che la Cabina di regia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera *c)* del citato comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha favorevolmente valutato, nella seduta del 2 marzo 2020, le riprogrammazioni del Piano operativo «Cultura e turismo» assentite dal relativo comitato di sorveglianza e, tra queste, la riduzione finanziaria del piano per un importo di 75 milioni di euro - posta a carico della linea di azione 2.a del piano stesso - e la conseguente ridefinizione del valore del piano dai 740 milioni di euro iniziali al nuovo valore di 665 milioni di euro;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante il regolamento interno di questo Comitato;

Vista la nota prot. n. 1549-P del 17 marzo 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Prende atto:

Della riduzione finanziaria del Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui alle delibere di questo Comitato n. 10 e n. 31 del 2018, disposta - per un importo di 75 milioni di euro - dall'art. 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

In esito a tale riduzione, il valore del piano - inizialmente pari a 740 milioni di euro - risulta pari a 665 milioni di euro.

Su determinazione del comitato di sorveglianza del piano, richiamata nelle premesse, assentita dalla Cabina di regia competente alla programmazione del FSC 2014-2020, la riduzione risulta imputata alla linea di azione 2.a «Sostegno alle produzioni audiovisive e dello spettacolo legate alla valorizzazione di personaggi ed eventi».

Roma, 17 marzo 2020

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 689

20A02867

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 13 maggio 2020.

Approvazione del conto finanziario per l'anno 2019.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 13 maggio 2020, composto come da verbale;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 29/bis del suddetto decreto introdotto dall'art. 36 della legge del 18 febbraio 1999, n. 28, concernente l'assegnazione e la gestione autonoma dei fondi per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'art. 23 del regolamento di amministrazione e contabilità che prescrive che entro il 31 maggio il conto finanziario, deve essere approvato dal Consiglio;

Visto lo schema di conto finanziario anno 2019 e relativi allegati;

Vista la relazione del Collegio dei revisori con la quale è stata riscontrata la conformità delle scritture contabili e dei conti finanziario e patrimoniale relativi all'esercizio finanziario 2019;

Vista la delibera della Commissione amministrazione, contabilità e bilancio con la quale ha espresso parere favorevole all'approvazione del conto finanziario anno 2019;

Vista la delibera del Comitato del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con la quale è stato approvato lo schema di conto finanziario anno 2019;

Delibera:

l'approvazione del conto finanziario anno 2019 e dispone la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2020

Il Presidente: LEONE

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione

Pagina 1

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	FONDO DI CASSA									
1	Entrate dal Bilancio dello Stato									
1.001	Entrate provenienti dal Bilancio dello Stato									
	Totale Capitolo 1	3.200.000,00	200.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	
	Totale Categoria 1	3.200.000,00	200.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	
2	Entrate eventuali									
2.001	Proventi derivanti da rilascio di copie di atti del C.P.G.T.									
	Totale Capitolo 1	60,00	410,05	0,00	470,05	519,55	0,00	519,55	49,50	
2.003	Partite di giro varie									
	Totale Capitolo 3	110,00	143.343,10	0,07	143.453,03	153.453,03	0,00	153.453,03	10.000,00	
2.004	Altre Entrate									
	Totale Capitolo 4	1.800,00	21.699,64	0,00	23.499,64	26.086,76	0,00	26.086,76	2.587,12	

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione

Pagina 1

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
F.C.							1.387.655,04				
1											
1.001											
T Capitolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00		0,00
T Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00		0,00
2											
2.001											
T Capitolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		470,05	519,55	49,50		0,00
2.003											
T Capitolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		143.453,03	153.453,03	10.000,00		0,00
2.004											
T Capitolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.499,64	26.086,76	2.587,12		0,00

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione

Pagina 2
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 2	1.970,00	165.452,79	0,07	167.422,72	180.059,34	0,00	180.059,34	12.636,62	
3	Avanzo di Amministrazione anni precedenti									
3.000	Avanzo di Amministrazione anni precedenti									
	Totale Capitolo 0	282.000,00	141.830,45	0,00	423.830,45	0,00	0,00	0,00		423.830,45
	Totale Categoria 3	282.000,00	141.830,45	0,00	423.830,45	0,00	0,00	0,00		423.830,45

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione

Pagina 2
Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		167.422,72	180.059,34	12.636,62		0,00
3 3.000											
T Capitolo 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione

Pagina 3
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Categoria 1	3.200.000,00	200.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	
	Totale Categoria 2	1.970,00	165.452,79	0,07	167.422,72	180.059,34	0,00	180.059,34	12.636,62	
	Totale Categoria 3	282.000,00	141.830,45	0,00	423.830,45	0,00	0,00	0,00		423.830,45
	TOTALE TITOLI ENTRATE	3.483.970,00	507.283,24	0,07	3.991.253,17	3.580.059,34	0,00	3.580.059,34	12.636,62	423.830,45
	FONDO DI CASSA									
	TOTALE ENTRATE	3.483.970,00	507.283,24	0,07	3.991.253,17	3.580.059,34	0,00	3.580.059,34	12.636,62	423.830,45

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione

Pagina 3
Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00		0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		167.422,72	180.059,34	12.636,62		0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
F.C.							1.387.655,04				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.955.077,76	3.580.059,34	12.636,62		0,00

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione

Pagina 1
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	Spese generali e di amministrazione									
1.101	Compensi spettanti ai Componenti del Consiglio (art. 27, 1°c., D. L.vo 545/92)									
	Totale Capitolo 101	972.000,00	0,00	0,00	972.000,00	884.433,35	86.400,00	970.833,35		1.166,65
1.102	Compensi ai Revisori dei Conti									
	Totale Capitolo 102	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	15.750,00	5.250,00	21.000,00	0,00	
1.103	Rimborso spese di missione ai Componenti del Consiglio (art. 27, 2°c.,D. L.vo 545/92)									
	Totale Capitolo 103	150.000,00	22.000,00	0,00	172.000,00	143.847,72	18.938,73	162.786,45		9.213,55
1.104	Rimborso spese di missione ai Giudici Tributari e al personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio									
	Totale Capitolo 104	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.654,51	87,90	1.742,41		257,59

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione

Pagina 1

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1											
1.101											
T Capitolo 101	217.410,91	115.010,34	87.885,00	202.895,34		14.515,57	1.189.410,91	999.443,69		189.967,22	174.285,00
1.102											
T Capitolo 102	1.531,88	1.531,88	0,00	1.531,88	0,00		22.531,88	17.281,88		5.250,00	5.250,00
1.103											
T Capitolo 103	14.296,49	14.296,49	0,00	14.296,49	0,00		186.296,49	158.144,21		28.152,28	18.938,73
1.104											
T Capitolo 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	1.654,51		345,49	87,90

Data Elaborazione

Pagina 2

Parte A

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.105	Spese per incontri di studio, seminari,convegni e confer.ze per la formaz. e l'agg.to prof.le dei giud. trib.ri e pubbl.ne dei relativi atti									
	Totale Capitolo 105	150.000,00	26.000,00	0,00	176.000,00	82.009,64	44.213,59	126.223,23		49.776,77
1.106	Spese connesse all'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità in magistratura tributaria (art.7bis Regolamento interno)									
	Totale Capitolo 106	3.000,00	4.000,00	5.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00
1.107	Spese legali e giudiziarie									
	Totale Capitolo 107	112.220,00	93.000,00	0,00	205.220,00	64.640,83	129.551,82	194.192,65		11.027,35
1.108	Oneri per incarichi professionali e consulenze									
	Totale Capitolo 108	25.000,00	9.270,00	1.000,00	33.270,00	25.238,84	3.771,52	29.010,36		4.259,64
1.109	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria									

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione

Pagina 2
Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.105											
T Capitolo 105	86.200,00	63.904,89	0,00	63.904,89		22.295,11	288.200,00	145.914,53		142.285,47	44.213,59
1.106											
T Capitolo 106	1.000,00	20,00	0,00	20,00		980,00	2.200,00	20,00		2.180,00	0,00
1.107											
T Capitolo 107	1.844,71	1.844,71	0,00	1.844,71	0,00		207.064,71	66.485,54		140.579,17	129.551,82
1.108											
T Capitolo 108	8.161,50	5.168,85	0,00	5.168,85		2.992,65	42.681,50	30.407,69		12.273,81	3.771,52
1.109											

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione

Pagina 3
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Capitolo 109	86.531,30	787,24	46,74	87.271,80	83.920,64	3.351,16	87.271,80	0,00	
	Totale Categoria 1	1.521.751,30	158.057,24	9.846,74	1.669.961,80	1.301.495,53	291.564,72	1.593.060,25		76.901,55
2	Trattamenti economici di attività									
2.201	Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria e indennità di reperibilità e disponibilità.									
	Totale Capitolo 201	490.000,00	0,00	33.000,00	457.000,00	396.946,14	60.053,86	457.000,00	0,00	
2.203	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria.									
	Totale Capitolo 203	160.230,00	600,00	11.549,68	149.280,32	148.515,43	764,89	149.280,32	0,00	
	Totale Categoria 2	650.230,00	600,00	44.549,68	606.280,32	545.461,57	60.818,75	606.280,32	0,00	
3	Acquisto di beni e servizi									
3.301	Canone di locazione immobile.									

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione
Pagina 3
Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 109	24.696,97	15.900,96	8.796,01	24.696,97	0,00		111.968,77	99.821,60		12.147,17	12.147,17
T Categoria 1	355.142,46	217.678,12	96.681,01	314.359,13		40.783,33	2.052.354,26	1.519.173,65		533.180,61	388.245,73
2											
2.201											
T Capitolo 201	185.599,62	163.237,19	22.362,43	185.599,62	0,00		642.599,62	560.183,33		82.416,29	82.416,29
2.203											
T Capitolo 203	66.817,86	63.355,23	3.462,63	66.817,86	0,00		216.098,18	211.870,66		4.227,52	4.227,52
T Categoria 2	252.417,48	226.592,42	25.825,06	252.417,48	0,00		858.697,80	772.053,99		86.643,81	86.643,81
3											
3.301											

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione

Pagina 4
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Capitolo 301	753.530,00	104.370,99	0,00	857.900,99	704.498,17	153.402,82	857.900,99	0,00	
3.302	Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni.									
	Totale Capitolo 302	20.000,00	13.047,40	2.047,40	31.000,00	25.281,93	5.654,34	30.936,27		63,73
3.303	Acquisto riviste giuridiche, giornali e pubblicazioni. Rilegatura libri e stampa pubblicazioni.									
	Totale Capitolo 303	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	432,00	0,00	432,00		568,00
3.304	Acquisto beni di consumo.									
	Totale Capitolo 304	15.000,00	1.631,55	1.631,55	15.000,00	13.806,53	767,34	14.573,87		426,13
3.305	Manutenzione ordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi.									
	Totale Capitolo 305	19.600,00	12.500,00	0,00	32.100,00	27.355,08	4.332,22	31.687,30		412,70

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione

Pagina 4
Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 301	62.543,67	62.543,67	0,00	62.543,67	0,00		920.444,66	767.041,84		153.402,82	153.402,82
3.302											
T Capitolo 302	34.216,27	30.714,72	1.624,78	32.339,50		1.876,77	65.216,27	55.996,65		9.219,62	7.279,12
3.303											
T Capitolo 303	1.122,40	1.122,40	0,00	1.122,40	0,00		2.122,40	1.554,40		568,00	0,00
3.304											
T Capitolo 304	85,40	85,40	0,00	85,40	0,00		15.085,40	13.891,93		1.193,47	767,34
3.305											
T Capitolo 305	10.486,70	10.486,70	0,00	10.486,70	0,00		42.586,70	37.841,78		4.744,92	4.332,22

Data Elaborazione

Pagina 5
Parte A

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.306	Manutenzione straordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi.									
	Totale Capitolo 306	85.000,00	0,00	5.000,00	80.000,00	16.825,25	63.022,23	79.847,48		152,52
3.307	Spese per lo svolgimento delle ispezioni e delle attività istituzionali del Consiglio.									
	Totale Capitolo 307	73.700,00	26.300,00	8.800,00	91.200,00	58.143,31	25.794,17	83.937,48		7.262,52
3.308	Spese connesse alle autovetture di servizio.									
	Totale Capitolo 308	23.300,00	4.500,00	0,00	27.800,00	23.566,75	1.322,73	24.889,48		2.910,52
3.309	Pulizia locali, lavanderia e smaltimento rifiuti speciali.									
	Totale Capitolo 309	71.500,00	17.642,38	142,38	89.000,00	80.806,30	7.944,64	88.750,94		249,06
3.310	Utenze e servizi.									
	Totale Capitolo 310	91.030,00	96.486,16	29.286,16	158.230,00	118.020,59	35.879,06	153.899,65		4.330,35

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione

Pagina 5
Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.306											
T Capitolo 306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00	16.825,25		63.174,75	63.022,23
3.307											
T Capitolo 307	73.000,00	19.193,08	48.000,00	67.193,08		5.806,92	164.200,00	77.336,39		86.863,61	73.794,17
3.308											
T Capitolo 308	2.667,35	2.667,35	0,00	2.667,35	0,00		30.467,35	26.234,10		4.233,25	1.322,73
3.309											
T Capitolo 309	14.451,64	14.451,64	0,00	14.451,64	0,00		103.451,64	95.257,94		8.193,70	7.944,64
3.310											
T Capitolo 310	46.509,31	18.367,38	19.968,00	38.335,38		8.173,93	204.739,31	136.387,97		68.351,34	55.847,06

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione

Pagina 6
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.311	Gestione sistema informatico.									
	Totale Capitolo 311	40.000,00	6.200,00	0,00	46.200,00	36.476,90	8.355,00	44.831,90		1.368,10
3.312	Sicurezza, addestramento e formazione del personale.									
	Totale Capitolo 312	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	822,50	0,00	822,50		177,50
	Totale Categoria 3	1.196.660,00	282.678,48	48.907,49	1.430.430,99	1.106.035,31	306.474,55	1.412.509,86		17.921,13
4	Somme non attribuibili									
4.401	Fondo di riserva per spese impreviste (art.5, punto 6, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)									
	Totale Capitolo 401	115.218,70	25.908,33	0,00	141.127,03	0,00	141.127,03	141.127,03	0,00	
4.402	Partite di giro varie									
	Totale Capitolo 402	110,00	153.343,10	0,07	153.453,03	153.453,03	0,00	153.453,03	0,00	
	Totale Categoria 4	115.328,70	179.251,43	0,07	294.580,06	153.453,03	141.127,03	294.580,06	0,00	

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione

Pagina 6
Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.311											
T Capitolo 311	3.367,81	2.074,00	0,00	2.074,00		1.293,81	49.567,81	38.550,90		11.016,91	8.355,00
3.312											
T Capitolo 312	97.810,10	12.544,04	85.266,06	97.810,10	0,00		98.810,10	13.366,54		85.443,56	85.266,06
T Categoria 3	346.260,65	174.250,38	154.858,84	329.109,22		17.151,43	1.776.691,64	1.280.285,69		496.405,95	461.333,39
4											
4.401											
T Capitolo 401	10.004,00	10.004,00	0,00	10.004,00	0,00		151.131,03	10.004,00		141.127,03	141.127,03
4.402											
T Capitolo 402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		153.453,03	153.453,03	0,00		0,00
T Categoria 4	10.004,00	10.004,00	0,00	10.004,00	0,00		304.584,06	163.457,03		141.127,03	141.127,03

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione

Pagina 8
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Categoria 1	1.521.751,30	158.057,24	9.846,74	1.669.961,80	1.301.495,53	291.564,72	1.593.060,25		76.901,55
	Totale Categoria 2	650.230,00	600,00	44.549,68	606.280,32	545.461,57	60.818,75	606.280,32	0,00	
	Totale Categoria 3	1.196.660,00	282.678,48	48.907,49	1.430.430,99	1.106.035,31	306.474,55	1.412.509,86		17.921,13
	Totale Categoria 4	115.328,70	179.251,43	0,07	294.580,06	153.453,03	141.127,03	294.580,06	0,00	
	TOTALE TITOLI SPESE	3.483.970,00	620.587,15	103.303,98	4.001.253,17	3.106.445,44	799.985,05	3.906.430,49	0,00	94.822,68
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	3.483.970,00	620.587,15	103.303,98	4.001.253,17	3.106.445,44	799.985,05	3.906.430,49	0,00	94.822,68

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione

Pagina 8
Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	355.142,46	217.678,12	96.681,01	314.359,13		40.783,33	2.052.354,26	1.519.173,65		533.180,61	388.245,73
C	252.417,48	226.592,42	25.825,06	252.417,48	0,00		858.697,80	772.053,99		86.643,81	86.643,81
C	346.260,65	174.250,38	154.858,84	329.109,22		17.151,43	1.776.691,64	1.280.285,69		496.405,95	461.333,39
C	10.004,00	10.004,00	0,00	10.004,00	0,00		304.584,06	163.457,03		141.127,03	141.127,03
C	963.824,59	628.524,92	277.364,91	905.889,83		57.934,76	4.992.327,76	3.734.970,36		1.257.357,40	1.077.349,96

Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2019

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO	==============	==============	1.387.655,04
RISCOSSIONI (+)	0,00	3.580.059,34	3.580.059,34
PAGAMENTI (-)	628.524,92	3.106.445,44	3.734.970,36
DIFFERENZA			1.232.744,02
SOMME ANCORA DA VERSARE ALL'ISTITUTO CASSIERE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.232.744,02

20A02791

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulvestrant Sun»

Estratto determina n. 603/2020 del 15 maggio 2020

Medicinale: FULVESTRANT SUN.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Confezioni:

«250 mg/5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 5 ml con ago di sicurezza - A.I.C. n. 045649035 (in base 10);

«250 mg/5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite da 5 ml con ago di sicurezza - A.I.C. n. 045649047 (in base 10).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita.

Composizione:

principio attivo: fulvestrant.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fulvestrant Sun» (fulvestrant) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integra-

zioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02792

Rettifica dell'estratto della determina n. 1794/2019 del 2 dicembre 2019, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lastafry».

Estratto determina n. 604/2020 del 15 maggio 2020

Medicinale: LASTAFRY.

È rettificato l'estratto, nei termini che seguono, della determina AIFA n. 1794/2019 del 2 dicembre 2019 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lastafry», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 290 dell'11 dicembre 2019.

Nell'estratto del provvedimento, alla sezione «Indicazioni terapeutiche», laddove è scritto:

«riduzione della pressione intraoculare elevata in pazienti pediatrici con elevata pressione intraoculare e glaucoma pediatrico sottoposti anche ad ulteriori trattamenti (ad esempio, l'aferesi delle lipoproteine a bassa densità [LDL])»,

leggasi:

«riduzione della pressione intraoculare elevata in pazienti pediatrici con elevata pressione intraoculare e glaucoma pediatrico».

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02793

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo Amarox»

Estratto determina n. 605/2020 del 15 maggio 2020

Medicinale: NEBIVOLOLO AMAROX.

Titolare A.I.C.: Amarox Pharma GmbH.

Confezioni:

«Nebivololo Amarox» 5 mg, 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047141015 (in base 10);

«Nebivololo Amarox» 5 mg, 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047141027 (in base 10);

«Nebivololo Amarox» 5 mg, 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047141039 (in base 10);

«Nebivololo Amarox» 5 mg, 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047141041 (in base 10);

«Nebivololo Amarox» 5 mg, 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047141054 (in base 10);

«Nebivololo Amarox» 5 mg, 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047141066 (in base 10).

Forma farmaceutica:

validità prodotto integro: due anni.

Composizione: principio attivo: nebivololo cloridrato.

Eccipienti:

lattosio monoidrato;

amido di mais;

croscarmellosa sodica (E468);

ipromellosa 2910 (5 *cps)* (E464);

polisorbato 80 (E433);

cellulosa microcristallina (E460);

silice colloidale anidra (E551);

magnesio stearato (E572).

Produttore principio attivo: Hetero Drugs Limited - Unit I Survey. Nos. 213, 214 and 255 - Bonthapally Village, Gummadidala Mandal - Sangareddy District,Telangana, India-502313.

Produttore prodotto finito: Hetero Labs Ltd. - Unit III Plot No. 22-110, Industrial Development Area Jeedimetla, Hyderabad, Telangana, India-500055.

Confezionamento primario e secondario: Hetero Labs Ltd. - Unit III Plot No. 22-110, Industrial Development Area Jeedimetla, Hyderabad, Telangana, India-500055.

Confezionamento secondario: Pharmadox Healthcare, Ltd. KW20A Kordin Industrial Park Paola, PLA 3000, Malta.

Rilascio lotti: Pharmadox Healthcare, Ltd. KW20A Kordin Industrial Park Paola, PLA 3000, Malta.

Controllo lotti:

Pharmadox Healthcare, Ltd. KW20A Kordin Industrial Park Paola, PLA 3000, Malta;

Hetero Labs Ltd. - Unit III Plot No. 22-110, Industrial Development Area Jeedimetla, Hyderabad, Telangana, India-500055.

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione:

trattamento dell'ipertensione essenziale;

scompenso cardiaco cronico:

trattamento dello scompenso cardiaco cronico stabile di grado lieve e moderato in aggiunta alle terapie standard nei pazienti anziani di età ≥ 70 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nebivololo Amarox» (nebivololo cloridrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02794

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paosonelle»

Estratto determina n. 606/2020 del 15 maggio 2020

Medicinale: PAOSONELLE.

Titolare A.I.C.: Gedeon Richter Plc. - Gyömrői út 19-21 - 1103 Budapest, Ungheria.

Confezioni:

«1 mg/2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047143019 (in base 10);

«1 mg/2 mg compresse rivestite con film» 3 × 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047143021 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi.

Composizione:

principio attivo:

1 mg di estradiolo (come 1,03 mg di estradiolo emiidrato) e 2 mg di drospirenone;

eccipienti:

film di rivestimento:

alcool polivinilico;

titanio diossido (E171);

macrogol 3350;

talco;

lecitina (soia);

nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

amido di mais;

amido, pregelatinizzato (mais);

povidone K-25;

magnesio stearato.

Produzione del principio attivo (per etinilestradiolo e drospirenone), produzione del prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti: Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21 - 1103 Budapest, Ungheria.

Indicazioni terapeutiche:

terapia ormonale sostitutiva per i sintomi da deficit di estrogeni nelle donne in postmenopausa, qualora sia trascorso oltre un anno dalla menopausa;

prevenzione dell'osteoporosi nelle donne in postmenopausa ad alto rischio di future fratture che presentano intolleranze o controindicazioni ad altri farmaci autorizzati per la prevenzione dell'osteoporosi.

L'esperienza nel trattamento di donne di età superiore a 65 anni è limitata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Paosonelle» (etinilestradiolo e drospirenone) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR) per la confezione con codice A.I.C. n. 047143019;

da vendersi dietro presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta (RNR) per la confezione con codice A.I.C. n. 047143021.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02795

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sitagliptin Adamed»

Estratto determina n. 608/2020 del 15 maggio 2020

Medicinale: SITAGLIPTIN ADAMED.

Titolare A.I.C.: Adamed s.r.l., via G. Mazzini, 20 - 20123 Milano, Italia.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048293017 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048293029 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048293031 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048293043 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048293056 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048293068 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo:

ogni compressa da 25 mg contiene sitagliptin cloridrato monoidrato, equivalente a sitagliptin 25 mg;

ogni compressa da 50 mg contiene sitagliptin cloridrato monoidrato, equivalente a sitagliptin 50 mg;

ogni compressa da 100 mg contiene sitagliptin cloridrato monoidrato, equivalente a sitagliptin 100 mg;

eccipienti:

nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina;

calcio fosfato anidro;

croscarmellosa sodica;

magnesio stearato;

sodio stearil fumarato;

rivestimento della compressa:

polivinil alcol;

macrogol 4000;

talco;

titanio diossido (E171);

ferro ossido rosso (E172);

ferro ossido giallo (E172).

Produttore del principio attivo: Amino Chemicals Limited - MRA050X Marsa Industrial Estate - MRS 3000 Malta.

Produzione del prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti: Adamed Pharma S.A. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 - 95-200 Pabianice, Polonia.

Indicazioni terapeutiche: per pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2, «Sitagliptin Adamed» è indicato per migliorare il controllo glicemico:

in monoterapia:

in pazienti non adeguatamente controllati solamente con dieta ed esercizio fisico e per i quali la metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza;

in duplice terapia orale in associazione con:

metformina quando dieta ed esercizio fisico più metformina da sola non forniscono un adeguato controllo della glicemia;

una sulfonilurea, quando dieta ed esercizio fisico più la dose massima tollerata di una sulfonilurea da sola non forniscono un adeguato controllo della glicemia e quando la metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza;

un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore del perossisoma (PPARγ) (per es., un tiazolidinedione), quando è appropriato l'uso di un agonista PPARγ e quando dieta ed esercizio fisico più l'agonista PPARγ da solo non forniscono un adeguato controllo della glicemia;

in triplice terapia orale in associazione con:

una sulfonilurea e metformina, quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un adeguato controllo della glicemia;

un agonista PPARγ e metformina, quando è appropriato l'uso di un agonista PPARγ e quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un adeguato controllo della glicemia.

«Sitagliptin Adamed» è anche indicato come terapia aggiuntiva all'insulina (con o senza metformina), quando dieta ed esercizio fisico più una dose stabile di insulina non forniscono un adeguato controllo della glicemia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sitagliptin Adamed» (sitagliptin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti- diabetologo, endocrinologo, internista (RRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo venga inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02796

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soprobec»

Estratto determina n. 610/2020 del 15 maggio 2020

Medicinale: SOPROBEC.

Titolare A.I.C.: Glenmark Arzneimittel Gmbh - Industriestr. 31, 82194 - Gröbenzell, Germania.

Confezioni:

«50 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore pressurizzato in AL da 200 erogazioni - A.I.C. n. 048102014 (in base 10);

«100 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore pressurizzato in AL da 200 erogazioni - A.I.C. n. 048102026 (in base 10);

«200 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore pressurizzato in AL da 200 erogazioni - A.I.C. n. 048102038 (in base 10);

«250 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore pressurizzato in AL da 200 erogazioni - A.I.C. n. 048102040 (in base 10).

Forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione:

come con la maggior parte dei medicinali per inalazione nei contenitori per aerosol, l'effetto terapeutico può diminuire quando il contenitore è freddo;

proteggere dal gelo e dalla luce solare diretta.

Il contenitore contiene un liquido sotto pressione. Non esporre a temperature superiori a 50°C. Non forare il contenitore.

Composizione:

principio attivo:

«Soprobec» 50 microgrammi soluzione pressurizzata per inalazione: ogni erogazione con valvola predosata contiene 50 microgrammi di beclometasone dipropionato;

«Soprobec» 100 microgrammi soluzione pressurizzata per inalazione: ogni erogazione con valvola predosata contiene 100 microgrammi di beclometasone dipropionato;

«Soprobec» 200 microgrammi soluzione pressurizzata per inalazione: ogni erogazione con valvola predosata contiene 200 microgrammi di beclometasone dipropionato;

«Soprobec» 250 microgrammi soluzione pressurizzata per inalazione: ogni erogazione con valvola predosata contiene 250 microgrammi di beclometasone dipropionato;

eccipienti: per tutti i dosaggi sopraindicati: norflurano (HFA-134a), etanolo anidro, glicerolo.

Produttore principio attivo: Symbiotec Pharmalab Private Limited 385/2 Pigdamber, Near Hotel Mashal, Off A. B. Road, Rau, Indore, 453331 - India.

Produttore/i del prodotto finito: Glenmark Pharmaceuticals Limited - Village Kishanpura, Baddi - Nalagarh Road - Tehsil Baddi, Distt. Solan (H.P.) 173 205 - India.

Confezionamento primario: Glenmark Pharmaceuticals Limited - Village Kishanpura, Baddi - Nalagarh Road - Tehsil Baddi, Distt. Solan (H.P.) 173 205 - India.

Confezionamento secondario:

Glenmark Pharmaceuticals Limited - Village Kishanpura, Baddi - Nalagarh Road - Tehsil Baddi, Distt. Solan (H.P.) 173 205 - India;

Wasdell Packaging Limited - Units 1, 2, 3, 5, 6, 7 & 8 Euro Way, Industrial Estate - Blagrove, Swindon, Wiltshire SN5 8YW - Regno Unito;

Pharmapac (UK) Limited - Units 20 to 23 and Units 31 to 34 Valley Road Business Park, Birkenhead CH41 7EL - Regno Unito.

Controllo di qualità:

Broughton Laboratories Limited - Coleby House - Broughton Hall Business Park, Skipton BD23 3AG - Regno Unito;

Melbourn Scientific Limited - Saxon Way, Melbourn, Royston SG8 6DN - Regno Unito;

Melbourn Scientific Limited - Unit 4, Anglian Business Park - Orchard Road, Royston SG8 5TW - Regno Unito.

Controllo microbiologico: Wickham Laboratories Limited - Hoeford Point, Barwell Lane, Gosport PO13 0AU - Regno Unito.

Rilascio dei lotti: Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited - Building 2, Croxley Green Business Park - Croxley Green, Hertfordshire WD18 8YA - Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: «Soprobec» è indicato per la terapia di mantenimento dell'asma negli adulti e nei bambini, quando è appropriato l'uso di un inalatore dosato pressurizzato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Soprobec» (beclometasone dipropionato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02797

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Selgamis»

Estratto determina AAM/AIC n. 58 del 20 maggio 2020

Procedura europea n. SE/H/1863/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SELGAMIS, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via dell'Annunciata n. 21 - cap. 20121 - Città Milano (MI) Italia.

Confezioni e numeri A.I.C.:

«50 microgrammi/g crema» 1 tubo in LDPE/AL/HDPE da 5 mg - A.I.C. n. 047209010 (in base 10) 1F0QKL (in base 32);

«50 microgrammi/g crema» 1 contenitore multidose in PP con pompa a tenuta d'aria da 15 g - A.I.C. n. 047209022 (in base 10) 1F0QKY (in base 32);

«50 microgrammi/g crema» 1 contenitore multidose in PP con pompa a tenuta d'aria da 30 g - A.I.C. n. 047209034 (in base 10) 1F0QLB (in base 32);

«50 microgrammi/g crema» 1 contenitore multidose in PP con pompa a tenuta d'aria da 75 g - A.I.C. n. 047209046 (in base 10) 1F0QLQ (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: due anni.

Dopo la prima apertura: utilizzare entro sei mesi.

Condizioni particolari per la conservazione: questo medicinale non richiede alcuna particolare condizione di conservazione.

Composizione:

un grammo di crema contiene:

principio attivo: 50 microgrammi di trifarotene;

eccipienti: allantoina, Simulgel 600 PHA (copolimero di acrilamide e sodio acriloildimetiltaurato, isoesadecano, polisorbato 80, sorbitano oleato), ciclometicone, etanolo, fenossietanolo, glicole propilenico (E1520), trigliceridi a catena media e acqua purificata.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Laboratoires Galderma - Z.I. Montdésir, Alby-sur-Chéran, 74540 Francia.

Indicazioni terapeutiche:

«Selgamis» è indicato per il trattamento cutaneo dell'Acne Vulgaris del volto e/o del tronco in pazienti a partire dai dodici anni di età, quando siano presenti numerosi comedoni, papule e pustole.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro dodici mesi successivi alla prima autorizzazione.

Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02850

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene B. Braun Melsungen»

Estratto determina AAM/AIC n. 59 del 20 maggio 2020

Procedura europea n. ES/H/0392/002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IBUPROFENE B. BRAUN MELSUNGEN nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Germania.

Confezioni e numeri A.I.C.:

«200 mg soluzione per infusione» 10 flaconi in LDPE da 50 ml - A.I.C. n. 045125034 (in base 10) 1C13FB (in base 32);

«200 mg soluzione per infusione» 20 flaconi in LDPE da 50 ml - A.I.C. n. 045125046 (in base 10) 1C13FQ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Da un punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere usato immediatamente dopo l'apertura.

Condizioni particolari per la conservazione:

questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione;

per le condizioni di conservazione dopo la prima apertura del prodotto medicinale, vedi paragrafo 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Composizione:

principio attivo:

ogni ml di soluzione contiene 4 mg di ibuprofene;

ogni flacone da 50 ml contiene 200 mg di ibuprofene;

eccipienti:

L-arginina;

sodio cloruro;

acido cloridrico (per la regolazione del *pH)*;

idrossido di sodio (per la regolazione del *pH)*;

acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: B. Braun Medical S.A. - Ctra, Terrassa, 121, Rubí, 08191 - Barcelona, Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

«Ibuprofene B. Braun Melsungen» è indicato negli adolescenti e nei bambini con peso corporeo di 20 kg e al di sopra dei sei anni di età e per il trattamento sintomatico a breve termine del dolore acuto moderato e per il trattamento sintomatico a breve termine della febbre, quando la somministrazione per via endovenosa è giustificata clinicamente, quando altre vie di somministrazione non sono possibili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02851

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Condrosulf Unidie».

Estratto determina AAM/AIC n. 61 del 25 maggio 2020

Procedura Europea n. FR/H/0692/001/MR, FR/H/0692/001/IB/001 e FR/H/0692/001/IA/002.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CONDROSULF UNIDIE, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare di A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Martiri di Cefalonia 2, 26900 – Lodi, Italia.

Confezione: «1200 mg gel orale» 14 bustine da 8 g in PAP/AL/PE - A.I.C. n. 048027015 (in base 10) 1FTPD7 (in base 32).

Confezione: «1200 mg gel orale» 30 bustine da 8 g in PAP/AL/PE - A.I.C. n. 048027027 (in base 10) 1FTPDM (in base 32).

Forma farmaceutica: gel orale.

Validità prodotto integro: trenta mesi.

Condizioni particolari per la conservazione: questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Composizione: principio attivo: Condroitin solfato sodico 1200 mg per bustina

Eccipienti: Xilitolo, benzoato di sodio (E210), sorbato di potassio, cellulosa microcris.tallina, aroma di vaniglia*, aroma di caramello**, acqua purificata.

* composizione dell'aroma di vaniglia: gomma d'acacia (E414), maltodestrina, eliotropina, vanillina, colorante vaniglia.

** composizione dell'aroma di caramello: 2,3-pentanedione, 4'-metilacetofenone, 6-metilcumarina, acetanisolo, acetoina, cinnamato di benzile, butil-butirril-lattato, acido butirrico, acido decanoico, etilmaltolo, etilvanillina, gamma-ottalattone, gamma-valerolattone, guaiacolo, eliotropina, acetato di laurile, meta-dimetossibenzene, metil para-tert-butilfenilacetato, amido di mais ceroso modificato (E1450), acido ottanoico, para-metossibenzaldeide, propilenglicole (E1520), tolualdeidi (miscela orto, meta, para), estratto di vaniglia, maltodestrina da mais ceroso.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., via Martiri di Cefalonia 2, 26900 Lodi, Italia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico con effetto ritardato dell'osteoartrosi dell'anca e del ginocchio

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02882

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Decelex».

Estratto determina AAM/AIC n. 62 del 25 maggio 2020

Procedura europea n. DE/H/2866/002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DECELEX, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare AIC: B.Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Germania;

confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 040454023 (in base 10) 16LKW7 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni.

Il medicinale va usato subito dopo la prima apertura.

Condizioni particolari di conservazione:

non conservare a temperatura superiore a 25°C. Non refrigerare o congelare. Conservare il flaconcino nella confezione originale per proteggerlo dalla luce.

Composizione:

principio attivo:

1 ml di soluzione iniettabile contiene 20 mg di cloroprocaina cloridrato;

1 flaconcino con 20 ml di soluzione contiene 400 mg di cloroprocaina cloridrato;

eccipienti:

acido cloridrico 3,7% (per la correzione del *pH)*;

sodio cloruro;

acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Sirton Pharmaceuticals S.p.a., piazza XX Settembre n. 2, 22079 Villa Guardia, Como, Italia;

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.a., strada statale 67 (Tosco Romagnola), località Granatieri, 50018 Scandicci Firenze, Italia;

Sintetica GmbH, Albersloher Weg 11, 48155 Münster, Germania.

Indicazioni terapeutiche:

anestesia perineurale (blocco nervoso periferico) in adulti per procedure chirurgiche di breve durata (non superiore a sessanta minuti).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 040454023 «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

Classe di rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 040454023 «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 20 ml.

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02883

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel Comune di Bastida Pancarana sito in via Lungargine n. 9.

Con decreto 23 aprile 2020, n. 28746 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'Agenzia del demanio registrato alla Corte dei conti in data 10 maggio 2020, n. 2215, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un *ex* casello idraulico nel Comune di Bastida Pancarana (PV) sito in via Lungargine n. 9, identificato al N.C.F. al foglio 9, particella 485 *sub* 1,2,3.

20A02819

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-138) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.